



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SETTIMA SEZIONE CIVILE**

**R. G. 34/2022**

**Il Giudice Delegato**

**Dott. Francesco Paolo Feo**

visto il ricorso proposto da [REDACTED] ai sensi della legge 3/2012, ai fini dell'omologa del piano del consumatore, nonché le note integrative;

letto l'art. 12-bis della Legge n. 3/2012;

vista la relazione particolareggiata ex art. 9 della legge n. 3/2012 e successive note integrative depositate dall'Avvocato Giuseppe Sparano, professionista nominato quale O.C.C., e la proposta di piano del consumatore depositata dalla parte istante;

constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode dei creditori, secondo l'art. 12-bis co.1 della suddetta legge;

vista la parziale rielaborazione del piano, intervenuta nelle more del procedimento;

considerato che, all'esito dell'udienza del 10 Gennaio 2023, il Giudice Delegato si è riservato la decisione, all'esito del contraddittorio tra le parti. Fra i creditori si costituiva la Dyret spv srl, la quale sostanzialmente contestava la meritevolezza del ricorrente ed evidenziava come la proposta di piano risultasse inferiore alle capacità reddituali dello stesso, sfornita di garanzie e peggiore dell'alternativa liquidatoria. Evidenziava, inoltre, che il



ricorrente non risulta proprietario di beni immobili, ma solo di un motociclo e di un'autovettura, entrambi di valore irrisorio.

Tutto ciò premesso, il piano in esame, attestato dall'Organismo di composizione della crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, può essere omologato così come proposto, considerato che appare evidente che l'istante, che assume senza dubbio la qualifica di consumatore, ai sensi e per gli effetti della legge n. 3/2012, è meritevole di accedere alla ristrutturazione del suo debito nei sensi proposti, per non aver assunto impegni senza poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento (il requisito della meritevolezza risulta essere soddisfatto allorché il sovraindebitamento in cui è incorso il proponente è da ritenersi incolpevole, in considerazione della natura dei debiti contratti, delle spese correnti e della situazione).

Ed invero, dagli atti della procedura e dalle dichiarazioni dello stesso proponente deve ritenersi che la situazione di sovraindebitamento ebbe causa in vicende sfavorevoli per il nucleo familiare del ricorrente, essendo sua moglie ██████████ incorsa, nel 2011, in un grave infortunio alla gamba, a cui conseguì l'invalidità al 55% e la sostanziale impossibilità di lavorare, non potendo più pertanto contribuire la stessa alle spese familiari (accresciute da due figli a carico e dal canone di locazione da sostenere) e all'impegno pregresso già assunto con la Findomestic. L'assenza di colpa nell'indebitamento è altresì dimostrata dal fatto che gran parte dell'esposizione debitoria del ricorrente nasceva nel 2015, ossia in un momento successivo all'infortunio della moglie, non essendo rilevabile dalla Centrale Rischi alcuna sofferenza prima di aprile 2014; per il venir meno dell'apporto economico della moglie, il ricorrente era stato infatti costretto a ricorrere nuovamente al credito per ripianare la debitoria pregressa, concretizzandosi in tal guisa un'oggettiva situazione di indebitamento.

Quanto alle contestazioni mosse dalla Dyret spv srl, occorre evidenziare come lo stipendio del ricorrente, derivante dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, permetta di far fronte ad una rata mensile di euro 250,00, garantendo il minimo vitale, e non essendo ravvisabile un'alternativa liquidatoria più favorevole, in quanto l'istante non risulta titolare di beni immobili o mobili registrati di cospicuo valore aggredibili con un'esecuzione forzata.

Infine, è necessario rammentare che il nuovo co.1-bis dell'art.8 della legge n. 3/2012 stabilisce che "la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo". Così sostanzialmente recependo le conclusioni cui era pervenuta la giurisprudenza in precedenza, sulla base della considerazione che la procedura da sovraindebitamento è sicuramente annoverabile fra quelle che si fondano sul principio della concorsualità fra i creditori, sicché il creditore pignorante il quinto dello stipendio, per la parte residua alla data dell'apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il (non più suo) quinto fino a soddisfazione integrale, ma dovrà subire la falcidia come tutti gli altri creditori. Deriva altresì dalla ratio della legge n. 3/2012 la necessità di dover guardare alla debitoria complessiva, effettuando un raffronto tra la proposta e l'alternativa liquidatoria. Inoltre, applicando analogicamente l'art. 42 l. f., si può affermare che il credito futuro, derivante dallo stipendio, va considerato come attivo da distribuire in favore dei creditori concorsuali.

Alla luce di tutte le argomentazioni sin qui espresse, il piano merita di essere omologato, nei termini sopra descritti e meglio riportati nella proposta sottoscritta dal ricorrente.

P. Q. M.

omologa il piano del consumatore proposto da ██████████ nei termini sopra descritti e più analiticamente riportati nella proposta sottoscritta dal ricorrente; dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis co.3 legge n. 3/2012, che il presente provvedimento, comunicato alle parti, venga altresì reso pubblico, a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito del Tribunale di Napoli. La pubblicazione permarrà sino alla completa esecuzione del piano. Il professionista O.C.C. individuerà, di intesa con il ricorrente, eventuali informazioni non aventi carattere strumentale alla fattispecie ed al provvedimento emesso ed alla conoscenza del provvedimento da parte dei terzi e potenzialmente lesive del diritto di riservatezza dei soggetti estranei, provvedendo quindi all'oscuramento di tali dati, nei termini di cui all'art. 96 del d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Napoli, 27 Gennaio 2023

Il Giudice Delegato

Dott. Francesco Paolo Feo

U> Antonella Caputo  
Napoli, 27 gen. 2023  
de

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Elisabetta Garzo